

N. R.G. 27454/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati

Dott.ssa Elena Riva Crugnola Presidente

Dott.ssa Amina Simonetti Giudice rel.

Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice

ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio del 19 marzo 2020 la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **27454/2017** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, elettivamente domiciliato in VIA ██████████ MILANO presso il difensore avv.
██████████

ATTORE

contro

██████████ SRL (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in ██████████
██████████ MILANO presso il difensore avv. ██████████,

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, elettivamente domiciliato in ██████████ presso il
difensore avv. ██████████,

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, elettivamente domiciliato in ██████████
presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel PCT all'udienza di precisazione delle conclusioni che si riportano

conclusioni definitive

nell'interesse dell'attore dott. ██████████

[omissis]

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

nell'interesse di

██████████ S.R.L.

* * *

[omissis]

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE

DEL DOTT. ██████████

[omissis]

* * *

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER

L'ING. ██████████

*** * ***

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

██████████ ha convenuto in giudizio ██████████ srl, con socio unico, ██████████, ██████████ e ██████████ chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno quantificato in € 900.000,00 per essere stato senza giusta causa e senza preavviso, attraverso l'esercizio abusivo della clausola 14 dello Statuto sociale che pone la regola per cui al venire meno della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione decade l'intero consiglio di amministrazione (c.d. *simul stabunt simul cadent*), revocato dalla carica di componente del consiglio di amministrazione della società ██████████ dall'assemblea tenutasi in data 28 dicembre 2016.

L'attore ha chiamato a rispondere in solido gli ex componenti del consiglio di ██████████ ██████████ per il danno subito dalla revoca senza giusta causa del mandato in quanto ha sostenuto che essi, presentando le loro dimissioni senza che sussistesse alcuna effettiva ragione afferente il corretto funzionamento dell'organo di gestione della società, avevano di fatto assecondato i desiderata extrasociali altrui, consentendo che si realizzasse l'abuso facendo sì che sopravvenisse formalmente il venire meno della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo necessario per la decadenza di tutto il consiglio di amministrazione.

L'attore ha altresì dedotto una autonoma responsabilità del convenuto ██████████ per aver promesso il fatto del terzo allorquando gli aveva proposto nel 2014 l'assunzione della carica di componente del CdA della società ██████████ prospettandone espressamente una lunga durata e indicando l'entità totale degli emolumenti spettanti per 18 anni.

La difesa dell'attore in citazione ha esposto i seguenti fatti

- tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 la società lussemburghese ██████████ S.A., interessata all'acquisizione di ██████████ srl, cercava un partner finanziario che sostenesse l'operazione attraverso il collocamento di un prestito obbligazionario di 11 milioni di Euro, con previsione di rimborso delle obbligazioni entro 6 anni dalla sottoscrizione;

- in tale contesto ██████████, uno degli amministratori di ██████████, era entrato in contatto con ██████████, che agiva quale rappresentante della fiduciaria svizzera ██████████ S.A. Quest'ultimo procurava la sottoscrizione integrale del prestito obbligazionario da parte di alcuni clienti di ██████████;

- ██████████ durante la fase di presentazione del programma da finanziare con l'emissione obbligazionaria aveva rappresentato al Fondo ██████████ l'opportunità di nominare ██████████ quale consigliere e in cambio della sua intermediazione ██████████ aveva promesso a ██████████ l'“*Inserimento nel CDA di ██████████ con un compenso pari a euro 40.000,00 anno*” con “*Bonus eventuale per fiscalità agricola stimabile*

in almeno 50.000/60.000 euro/consigliere anno”; , tale “OPPORTUNITA” era stata esposta da [REDACTED] in una slide scambiata prima della conclusione dell’operazione, che individuava i seguenti ritorni economici: “240.000,00 euro + 100.000,00 euro x 18 anni = 1,8 mio Totale beneficio economico 2.000.000,00” dove i 240.000 euro erano rappresentati dalle commissioni stabilite per il reperimento delle risorse finanziarie, regolarmente poi fatturate dalla società [REDACTED] facente capo a [REDACTED] (doc. 46 attore), ed il residuo era costituito dai compensi che sarebbero stati attribuiti a [REDACTED] come consigliere di [REDACTED] per i 18 anni promessi (cfr. doc. 22 attore).

- [REDACTED] aveva segnalato la propria disponibilità ad accettare la carica di amministratore al fine di permettere ad [REDACTED] di monitorare l’investimento operato per conto dei propri clienti e verificare direttamente la capacità di rimborso del prestito obbligazionario emesso da [REDACTED].

- Una volta acquisita [REDACTED] srl da parte di [REDACTED], veniva nominato dal nuovo socio Unico [REDACTED] all’assemblea del 26.2.2014 di [REDACTED] il consiglio di Amministrazione nelle persone di [REDACTED] [REDACTED], per la durata di 6 anni rinnovabili; l’assemblea deliberava un compenso fisso annuo di € 40.000 per [REDACTED] “oltre ad un compenso variabile legato alla possibilità che il management riesca a sviluppare il progetto agricolo con evidenti benefici per la società” (doc. 1 e 2 attore).

- Tra il 13 ed il 28 dicembre 2016, tutti i membri del CDA escluso [REDACTED] rassegnavano le dimissioni dalla propria carica di Consiglieri.

- Di fatto, dunque, attraverso le dimissioni corali di tutti gli altri consiglieri e per effetto di quanto previsto dall’art. 14.4 dello Statuto sociale, l’assemblea in data 28 dicembre 2016 nominava il nuovo Consiglio di amministrazione nelle persone di [REDACTED] (presidente), [REDACTED], fratello di [REDACTED], [REDACTED]

Ad avviso dell’attore, non si è trattato di dimissioni genuine, bensì di una concertazione, resa evidente da una serie di indizi indiziari, premeditata da [REDACTED] (membro del CDA e dominus della [REDACTED] e dell’intero gruppo [REDACTED] in cui questa opera) finalizzata a dare applicazione abusiva alla clausola di cui all’art. 14.4 dello Statuto Sociale di [REDACTED] c.d. “simul stabunt, simul cadent”.

Sulla base di questi fatti [REDACTED] ha dedotto di essere stato revocato dalla propria carica illegittimamente, senza preavviso e senza giusta causa e ha chiesto la condanna al risarcimento del danno ex art 2383 comma 3 c.c. pari alla somma per 9 anni del compenso fisso, € 40.000,00 annuo e del compenso variabile, nella misura di circa € 60.000 annui, che gli sarebbe spettato in relazione allo sviluppo del progetto agricolo della società, come stabilito dalla delibera della assemblea della società.

La società ■ e ■ si sono costituiti tempestivamente, i convenuti ■, invece, solo pochi giorni prima della udienza ex art 183 cpc, contenendo le loro difese in mere contestazioni.

La società ■ ha rilevato la lacunosità e faziosità della ricostruzione dei fatti esposta in citazione, avendo fatto l'attore esclusivo riferimento all'assemblea di febbraio 2014 che aveva nominato un consiglio di amministrazione "temporaneo" composto, oltre che dal ■, da ■ (esponente della precedente proprietà, con il compito di agevolare la transizione al nuovo socio) e da ■ (esponente della nuova proprietà, ■) con la carica di Presidente del consiglio di amministrazione, tanto che, una volta completata la transizione al nuovo socio, l'amministratore ■ si era dimesso e l'assemblea il 20 maggio 2014 si era riunita nuovamente per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deliberando la nomina di un consiglio composto da quattro membri, ■ con mandato di "amministratore indipendente" legato alla funzione di controllo nell'interesse degli obbligazionisti di cui ■ gestiva il portafoglio titoli, ■, responsabile dell'area tecnica e ■, responsabile del profilo agricolo, avendo la qualifica di imprenditore agricolo professionale. L'assemblea aveva anche statuito sulla durata della carica dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione prevedendo e in ciò modificando il deliberato di febbraio 2014, la conservazione delle funzioni "*sino a revoca o dimissioni*" per tutti gli amministratori. Il compenso era stato confermato come previsto dalla precedente assemblea del 26.2.2014, fissato per ■ nell'importo annuale di Euro 40.000 oltre ad un eventuale compenso variabile. ■ non aveva impugnato la delibera assembleare del 20.5.2014 con la quale la sua carica di amministratore era stata prevista "*sino a revoca o dimissioni*" e, quindi, a tempo indeterminato. Il compenso variabile, c.d. "bonus agricolo" costituiva una misura incentivante, subordinata al conseguimento di "evidenti benefici" per la Società attraverso lo sviluppo del progetto agricolo da implementare su parte dei terreni su cui insiste l'impianto fotovoltaico, bonus che non era mai stato riconosciuto agli amministratori negli anni in cui era rimasto in carica ■ perché il progetto agricolo non era stato sviluppato e quindi non vi era stato alcun apporto od "evidente beneficio" alla Società e del mancato riconoscimento del compenso variabile ■ non si era mai lamentato.

Infine, per quanto riguarda, poi, la promessa di ■ al ■, la società ■ ha dichiarato di non aver mai saputo nulla degli impegni assunti da ■ nei confronti di ■.

Sulla base di tali contestazioni la società ha dedotto che la carica di ■ era stata a tempo indeterminato e che era cessata in applicazione della clausola statutaria n. 14 stante le dimissioni di tre dei componenti del consiglio di amministrazione, ciascuna sorretta da valide ragioni.

La società ha rilevato, inoltre, che nel corso dell'anno 2016 aveva ristrutturato la sua posizione di indebitamento ricevendo un finanziamento da Banca IMI con cui aveva, ad ottobre 2016, rimborsato il prestito obbligazionario sottoscritto attraverso l'intervento di ■■■■■, sicché la stessa funzione di ■■■■■ all'interno del CdA era venuta meno.

Il convenuto ■■■■■ ha contestato la domanda rilevando la assoluta genuinità delle sue dimissioni da componente del CdA di ■■■■■ essendosi trovato in una situazione di conflitto di interesse dato il contenzioso, divenuto giudiziario, tra la società facente capo alla sua famiglia e conduttrice dell'azienda agricola di ■■■■■ e ■■■■■ medesima.

Il convenuto ■■■■■ ha dedotto che si era impegnato, in vista della sottoscrizione della emissione obbligazionaria, di raccogliere il consenso del Fondo ■■■■■ alla nomina di ■■■■■ quale consigliere della società ■■■■■, senza, tuttavia, prestare alcuna promessa, né tantomeno ingenerare alcun affidamento circa le condizioni della nomina e che nessun diverso accordo era stato concluso o sottoscritto con ■■■■■. Ha contestato quanto allegato in citazione circa l'implementazione del progetto agricolo che, invece, aveva subito vari rallentamenti.

Quanto alle sue dimissioni ha sostenuto di averle rassegnate essendosi alla fine dell'anno 2015 trasferito a Londra per ragioni professionali e che ciò aveva reso gravoso lo svolgimento della sua attività in seno alla società tanto che già con delibera del 22 aprile 2016 aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del consiglio di amministrazione concordando con la società la sua permanenza in carica come amministratore fino alla completa riorganizzazione dell'indebitamento del Fondo ■■■■■, operazione che si era conclusa tra settembre ed ottobre 2016 con il completo rimborso del prestito obbligazionario sottoscritto dagli investitori rappresentati dal dott. ■■■■■.

Ha altresì rappresentato che la nuova finanziatrice banca IMI, ai fini di contenimento dei costi di gestione della società, aveva suggerito che si optasse per un consiglio di amministrazione persona giuridica come accadeva per tutte le sue società veicolo ■■■■■ detenute dal Fondo ■■■■■ e che di ciò aveva dato informazione anche a ■■■■■, ma che nonostante ciò aveva rassegnato le sue dimissioni per le ragioni personali collegate al suo trasferimento a Londra.

Il convenuto ■■■■■ ha rilevato che nel sistema normativo vigente le dimissioni degli amministratori di società non richiedono di per sé alcuna motivazione, che secondo l'interpretazione corretta e rigorosa della clausola statutaria "*simul stabunt, simul cadent*" (art. 14.4 dello Statuto) le dimissioni rassegnate da ■■■■■, ovvero da due consiglieri su quattro, avevano già di per sé fatto venire meno la maggioranza dei consiglieri (questo non è logicamente condivisibile), determinando la decadenza dell'intero consiglio; inoltre che la Società necessitava di assumere e dare attuazione a importanti decisioni gestorie e per ciò aveva ritenuto opportuno e corretto, in adempimento dei propri

doveri e in ossequio alle proprie responsabilità, non ritardare la convocazione dell'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri; inoltre che aveva deciso di rassegnare le proprie dimissioni, stante l'impossibilità di portare avanti da solo la gestione della Società essendo rimasto in carica soltanto ■■■■ che non era amministratore operativo. Ha aggiunto che ■■■■, accettando la nomina di amministratore, era a conoscenza dell'esistenza della clausola statutaria 14.4 e ben sapeva che la durata del consiglio di amministrazione era stabilita "fino a revoca o dimissioni", salvo, in ogni caso, il venir meno della maggioranza degli amministratori.

Il rapporto giuridico processuale tra attore e convenuto ■■■■ è stato estinto dopo la prima udienza ex art 306 cpc, sostanzialmente l'attore non ha contestato la genuinità delle dimissioni di Rizzo.

La causa è stata rimessa in decisione senza ammissione delle prove orali dedotte dalle difese, essendo stata ritenuta decidibile sulla base dei documenti prodotti.

All'udienza del 17.12.2020 sono state rassegnate le conclusioni in epigrafe riportate e decorsi i termini ex art 190 cpc rimessa in decisione dinanzi al collegio. Risultano depositate le memorie conclusionali e le memorie di replica.

Le domande proposte dall'attore sono infondate.

L'attore ha sostenuto di essere stato revocato dall'incarico di componente del Consiglio di amministrazione di ■■■■ senza giusta causa, attraverso l'esercizio abusivo della clausola statutaria 14.4. che prevede la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione al venire meno della maggioranza dei componenti del consiglio medesimo (c.d. *simul stabunt simul cadent*), per effetto della quale l'assemblea della società ■■■■ srl in data 28 dicembre 2016, preso atto delle dimissioni, rassegnate in assemblea, del Presidente del CdA, ■■■■ e delle precedenti dimissioni dei consiglieri ■■■■, della conseguenze decadenza dell'amministratore non dimissionario ■■■■, ha nominato un nuovo Consiglio di amministrazione dal quale lo vedeva escluso.

L'attore ha sostenuto

- la strumentalità delle dimissioni dei componenti del Consiglio di amministrazione ■■■■ ■■■■ rese dopo aver preso atto delle dimissioni di ■■■■ al solo fine di determinare indirettamente la revoca dalla carica di consigliere conferitagli nel 2014,
- l'esistenza di un concerto tra gli amministratori dimissionari e la società ■■■■, accordo di cui sarebbe stato *deus ex machina* ■■■■, al fine di conseguire la sua decadenza in luogo di una revoca che, in difetto di alcuna causa, avrebbe dato luogo ad una obbligazione di indennizzo da parte della società (pag 7 e 8 della citazione).

Gli indici di questa preordinazione andrebbero individuati nel fatto che:

- l'assemblea del 20 dicembre 2016, convocata anche per deliberare sul punto "Nomina Nuovo Consigliere" a seguito delle dimissioni del solo consigliere ██████ preannunciate il 13 dicembre e formalizzate lo stesso 20 dicembre, non deliberava decidendo di aggiornarsi: infatti, se l'assemblea avesse sostituito l'amministratore ██████, non avrebbe più potuto contare sull'applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent* per escludere dal CdA ██████,
- le successive dimissioni, in data 20 dicembre, di ██████ rassegnate al Presidente del CdA e la convocazione da parte del Presidente di un'altra assemblea per il 28 dicembre con all'ordine del giorno, non più "Nomina di Nuovo Consigliere" bensì "Nomina Nuovo Organo Amministrativo", già prefigurando una decisione dell'assemblea su tutto il consiglio di amministrazione, pur in difetto, alla data di convocazione dell'assemblea, dei presupposti essendo intervenute le dimissioni di due soli su quattro componenti del CdA ;
- le dimissioni di ██████ rese solo nel corso dell'assemblea del 28 dicembre, situazione che determinava il presupposto della decadenza di tutto il Consiglio di amministrazione in applicazione della clausola 14.4. dello Statuto, con conseguente deliberava dell'assemblea di nomina del nuovo Consiglio di amministrazione nelle persone di ██████ come Presidente, ██████, fratello del dimissionario ██████, e ██████;
- la nuova composizione del Cda con la conferma del Presidente ██████ e la nomina come consigliere del fratello di ██████ rendeva ulteriormente evidente che lo scopo delle dimissioni di ██████ ██████ era stato esclusivamente quello di far decadere ██████.

Tutto ciò, secondo la prospettiva della difesa attorea, renderebbe evidente che **il mezzo usato, dimissioni della maggioranza dei componenti del CdA**, per conseguire lo scopo di far decadere ██████, integra l'abuso dello strumento previsto dall'art 14.4 dello Statuto, in quanto finalizzato a conseguire l'effetto della revoca dalla carica di chi - in specie il dott ██████ - non aveva inteso piegarsi ai desiderata extrasociali.

Gli elementi indiziari sopra riportati, allegati dall'attore a dimostrazione dell'esercizio abusivo e contrario a buona fede oggettiva della clausola statutaria n. 14.4 *simul stabunt simul cadent*, non sono tali per univocità e concordanza da costituire la prova dell'assunto.

Per valutare la fondatezza della prima domanda attorea è necessario richiamare brevemente l'orientamento del Tribunale in punto di *ratio*, corretta applicazione e, al contrario, impiego abusivo della clausola statutaria *simul stabunt simul cadent*.

Come è noto, la **validità della clausola *simul stabunt simul cadent*** è oggi espressamente riconosciuta dal quarto comma dell'art.2386 cc; la clausola *“assolve alla funzione di preservare gli equilibri nell'ambito del CdA della società”*, rafforzando la coesione dell'organo di gestione al suo interno e *“se applicata senza fini abusivi, non equivale, nella sua astratta configurazione negoziale, a una revoca dall'incarico, pertanto, se legittimamente applicata, non fa sorgere alcun diritto a favore dell'amministratore decaduto, il quale, accettando l'iniziale conferimento dell'incarico, aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali e i relativi poteri; adesione, questa, che implica l'accettazione dell'eventualità di una cessazione anticipata dall'ufficio di amministratore nel caso di applicazione della predetta clausola, e in ogni caso senza risarcimento del danno”* (così Tribunale Milano 13.3.2015, sentenza n.388/2015, Tribunale Milano sentenza n. 4955/2016).

La giurisprudenza ha da tempo messo in luce come l'applicazione di tale meccanismo incontri il limite del canone di buona fede, con la conseguenza della configurabilità del **carattere abusivo o strumentale** della vicenda decadenziale *“ogni qualvolta le dimissioni di quell'amministratore o di quegli amministratori capaci di provocare la decadenza di tutto l'organo di gestione siano dettate unicamente o prevalentemente dallo scopo di eliminare amministratori sgraditi, in assenza di giusta causa, e quindi eludendo l'obbligo di corresponsione degli emolumenti residui (ed in generale di risarcimento del danno) che spetterebbero loro se fossero cessati dalla carica, non per effetto della clausola in discussione, ma per revoca ex art. 2383 comma 3 c.c. nelle S.p.A. ed ex art. 1723 comma 2 e 1725 c.c. nelle S.r.l. Perciò la giurisprudenza ha inteso reprimere siffatti comportamenti riconoscendo comunque agli amministratori non dimissionari decaduti il diritto al risarcimento del danno, quando sia dimostrato che le dimissioni che hanno determinato l'effetto decadenziale sono state date abusive - cioè per scopi diversi da quelli per i quali è riconosciuto il diritto a rinunciare alla carica - o strumentali - cioè per eludere l'obbligo risarcitorio connesso alla revoca senza giusta causa.”* (così Tribunale Milano 20.4.2016, sentenza n.4955/2016.).

Si deve, inoltre, sottolineare che l'operatività fisiologica della clausola di decadenza non implica una valutazione dei motivi delle singole dimissioni presentate da ciascun componente il Consiglio di amministrazione le quali costituiscono atto ampiamente connotato da discrezionalità. La conferma di tale principio deriva dall'analisi dell'art. 2385 comma 1 c.c., in materia di S.p.A., il quale assicura all'amministratore sostanziale libertà di recesso, poiché non richiede la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo per la rinuncia all'incarico.

Posto ciò, vanno adesso indicati con precisione tutti gli elementi fattuali rilevanti, alcuni dei quali gravemente omessi dalla difesa dell'attore in citazione, sebbene fondamentali per la ricostruzione della vicenda e la decisione sulle domande proposte.

Dunque, [REDACTED] veniva, all'assemblea della società [REDACTED] srl del 26 febbraio 2014 (doc. 1 [REDACTED]), una volta completata l'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di [REDACTED] da parte della società lussemburghese [REDACTED], nominato componente del Consiglio di Amministrazione quale amministratore indipendente in rappresentanza degli interessi dei sottoscrittori del prestito obbligazionario emesso da [REDACTED] per finanziare l'operazione di acquisto di [REDACTED].

Infatti, [REDACTED] aveva agito come rappresentante della società fiduciaria svizzera [REDACTED] i cui clienti avevano sottoscritto l'emissione obbligazionaria di [REDACTED] per 11 milioni di euro.

All'assemblea del 26 febbraio 2014 venivano nominati componenti del CdA oltre a [REDACTED] [REDACTED], Presidente, figura in rappresentanza di [REDACTED], in rappresentanza della società uscente, per la durata di sei esercizi rinnovabili di altri sei ed un compenso, quanto a [REDACTED], di € 40.000 lordi annui, oltre ad una parte variabile *“legata alla possibilità che il management riesca a sviluppare il progetto agricolo con evidenti benefici per la società”*; la delibera stabiliva, infine, che *“In caso di revoca degli amministratori senza giusta causa, gli stessi avranno diritto ad una liquidazione del compenso pattuito almeno pari al periodo del mandato mancante”*.

Il 20 maggio 2014 (doc.2 conv. [REDACTED]), l'assemblea della società, a fronte delle dimissioni di [REDACTED] in data 19 maggio 2014, procedeva alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione che per esigenze organizzativo-aziendali dichiarava di portare il numero dei consiglieri da tre a quattro, confermando i consiglieri già in carica, [REDACTED], *“fino a revoca o dimissioni”* e nominando i nuovi consiglieri, con durata *“sino a revoca o a dimissioni”*, nelle persone di [REDACTED] Consigliere con ruolo di Imprenditore agricolo professionale e [REDACTED] con delega area tecnica, date le sue competenze.

Questa delibera 20 maggio 2014 che modificava i termini del mandato degli amministratori [REDACTED] [REDACTED], trasformandolo da incarico a tempo determinato di 6 anni rinnovabili di altri 6 anni a incarico a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni, non è stata impugnata da [REDACTED] che non ha neppure ritenuto di non accettare l'incarico a queste nuove condizioni.

[REDACTED] non aveva un diritto soggettivo perfetto a mantenere la carica di amministratore di [REDACTED] per 12 o 18 anni né alcuna aspettativa giuridicamente tutelata a durare in carica 18 anni, tanto più che, accettando l'incarico, aveva accettato la possibilità che il suo mandato cessasse per decadenza in applicazione della clausola prevista dall'art 14.4 dello Statuto *simul stabunt simul cadent*.

Costituisce arresto giurisprudenziale quello per cui (Cass 3312/2000) “...*la revoca di amministratore di società a responsabilità limitata, nominato a tempo indeterminato, non trova la sua disciplina normativa nel combinato disposto degli artt 2487 e 2383 cod. civ.. La fonte di tale disciplina deve, invece, attingersi dall’art 1725 cod civ., il cui secondo comma prevede che la revoca del mandato oneroso a tempo indeterminato attribuisca al mandatario il diritto al risarcimento del danno, in assenza di giusta causa, soltanto se la revoca non sia stata comunicata con congruo preavviso; ed il principio deve considerarsi applicabile in via analogica all’amministratore di società di capitali (Cass., n.9482 del 1999.)*”

Posti tali principi, la domanda risarcitoria di ■■■■, sull’assunto che la decadenza dalla carica sia illegittima perché frutto di applicazione abusiva della clausola *simul stabunt simul cadent* e quindi la cessazione dall’incarico di amministratore sia da qualificare come revoca senza giusta causa e senza preavviso, con quantificazione del danno parametrato alla durata di 18 anni del suo mandato - anche qualora si ritenesse, conclusione cui non si perviene come di seguito esposto, di configurare in concreto effettivamente l’impiego abusivo della clausola 14.4 dello Statuto e la revoca dall’incarico senza giusta causa – sarebbe, così come proposta, infondata. Infatti, al più spetterebbe all’amministratore ■■■■ una indennità pari al compenso dovuto per la durata del preavviso che la società avrebbe dovuto concedere in occasione della sua revoca, preavviso che, per giurisprudenza di questo Tribunale, si attesta sulla durata ritenuta congrua di 6 mesi.

Ulteriore elemento fattuale di assoluta rilevanza è che il ■■■■ srl, società nella catena di controllo di ■■■■, nel primo semestre del 2016 aveva effettuato una operazione di ristrutturazione del suo indebitamento attraverso Banca IMI spa nell’ambito del quale ■■■■ Holding srl acquisiva le partecipazioni detenute da ■■■■ nella società ■■■■ divenendone socia unica.

Attraverso tale nuovo finanziamento di 40 milioni di euro, ■■■■ Holding srl avrebbe ristrutturato anche i debiti di ■■■■ estinguendo il prestito obbligazionario sottoscritto dai clienti di ■■■■, estinzione che effettivamente avvenne ad ottobre 2016.

Tale finanziamento di Banca IMI si inquadrava in una più ampia riorganizzazione societaria, come si legge nel verbale del CdA di ■■■■ in data 20 settembre 2016 (doc. 13 attore), da cui discendevano nuovi rapporti di gruppo, seguendo anche direttive e indicazioni della finanziatrice che prevedevano, oltre alla liberazione dei finanziamenti in corso, all’estinzione del prestito obbligazionario e delle collegate garanzie, la stipulazione di Contratti di Servizio con la holding, che avrebbe reso una serie di attività di supporto alla partecipata, e un accordo di cash pooling con la banca finanziatrice, tutti strumenti contrattuali finalizzati ad ottimizzare e concentrare i flussi finanziari e l’organizzazione gestoria della società.

In questo contesto, dunque, █████ Holding srl diveniva socia unica di █████ e rimborsava interamente il prestito obbligazionario sottoscritto dai clienti della finanziaria █████ in rappresentanza dei quali █████ sedeva nel CdA di █████ (circostanza pacifica tra le parti in causa).

Questa contingenza di riorganizzazione del Gruppo █████ e delle società veicolo del Fondo, tra cui █████, coinvolgente gli organi amministrativi era questione nota anche a █████ come risulta evidente dal contenuto del Consiglio di amministrazione del 20 settembre 2016 e dalla e mail in data 5 dicembre 2016 inviatagli da █████ (doc. 15 attore) del seguente contenuto *“Poi ci dovremmo sentire appena riesci per capire come muoverci in relazione al fatto che anche █████ avrà dall’01/2017 in poi un CdA persona giuridica come tutte le SPVs del perimetro banca IMI ad un costo annuo molto contenuto. Noi a fine mese daremo le dimissioni”* (doc. 15 attore).

Costituisce, quindi, circostanza non vera quella per cui le dimissioni dei consiglieri sono state presentate a sorpresa e al solo scopo di conseguire la revoca di █████ senza costi per la società; la e mail del 5 dicembre 2016 ulteriormente comprova, oltre al verbale del Consiglio di amministrazione del 20 settembre 2016, che nella società █████ erano in corso modifiche organizzative tali che avrebbero potuto coinvolgere anche il Consiglio di amministrazione.

Dal canto suo la società dopo il rimborso, ad ottobre 2016, del prestito obbligazionario si trovava in una situazione per cui avrebbe potuto revocare █████ dall’incarico di amministratore sulla base di una giusta causa inerente proprio la sua specifica funzione di amministratore indipendente all’interno del CdA venuta meno; questa circostanza era attinente in modo diretto la persona di █████ e la ragione per cui era stato nominato amministratore di █████. Quindi █████ non necessitava di una espediente come quello delle dimissioni della maggioranza dei componenti del suo Consiglio di amministrazione per revocare con giusta causa il mandato gestorio a █████, il supposto “complotto” dedotto da █████ risulterebbe quindi senza un movente.

Le allegazioni di █████, per cui le dimissioni di █████ sarebbero state strumentali alla decadenza di tutto il Consiglio di amministrazione al solo scopo di conseguire per la società la sua revoca dall’incarico senza oneri, sono prive di fondamento perché la società lo avrebbe potuto revocare sulla base della giusta causa attinente al suo ruolo specifico nel CdA, venuto meno con la restituzione del prestito obbligazionario, la società non necessitava in quel momento della contingenza delle dimissioni della maggioranza del CdA per far venire meno senza costi il mandato amministrativo di █████

Dati questi fatti e il contesto in cui si giunge all’assemblea del 28 dicembre 2016, gli elementi indiziari evidenziati dalla difesa di █████ perdono pregnanza e concludenza.

Innanzitutto, manca la prova di un accordo tra i consiglieri di amministrazione dimissionari, [REDACTED], con la società in ordine alle loro dimissioni funzionali alla decadenza di [REDACTED] dall'incarico di amministratore: [REDACTED] vorrebbe trarre prove in tal senso dal legame di [REDACTED] con il Gruppo [REDACTED] non solo per cariche sociali ma anche per la partecipazione al capitale: tale elemento è però non univoco e debole considerato il fatto che la società aveva in quel momento la facoltà di sostenere la giusta causa di revoca di [REDACTED] in conseguenza del prestito obbligazionario.

Nessun altro elemento è allegato a sostegno della collusione in danno di [REDACTED] tra amministratori e socio, tanto più che la revoca non è intervenuta in una situazione in cui la figura di [REDACTED] all'interno del CdA poteva avere una efficacia incidente o in cui il suo operato si trovava in dissidio con gli altri componenti del Cda portatori di interessi della socia unica.

Le dimissioni di [REDACTED] si sono obiettivamente affiancate a quelle di [REDACTED], sostenute da una ragione del tutto personale¹, ma non si è dimostrato in causa che siano state concertate ad esclusivo danno di [REDACTED], piuttosto risultano rese in una situazione in cui, per effetto della ristrutturazione del debito e dell'ingresso nella compagine societaria di [REDACTED] Holding srl si profilava la possibilità di un nuova relazione tra amministrazione e società.

La difesa di [REDACTED] allega l'inconsistenza delle ragioni addotte dai consiglieri [REDACTED] a sostegno delle loro dimissioni come ulteriore elemento rivelatore dell'esercizio abusivo della clausola statutaria che pone la regola del *simul stabunt simul cadent*, strumentale esclusivamente alla sua decadenza dalla carica di amministratore.

Invero è irrilevante che le dimissioni degli altri consiglieri fossero prive di causa, posto che all'amministratore è riconosciuta dall'ordinamento, art 2385 c.c., sostanziale libertà di recesso, anche in assenza di giusta causa o di un giustificato motivo, purché non vi sia una concertazione strumentale in danno di altri componenti dell'organo. L'abusività delle dimissioni non emerge dalle modalità del loro esercizio, essendo state addirittura preannunciate a [REDACTED] con la e mail del 5 dicembre 2016 e comunicate attraverso la convocazione delle due assemblee del 20 dicembre e del 28 dicembre regolarmente inviata anche a [REDACTED] a mezzo Pec; le dimissioni dei consiglieri [REDACTED] risultano, inoltre, in sé del tutto ragionevoli considerando la contingenza delle dimissioni di [REDACTED] e la situazione societaria di riorganizzazione in seguito alla ristrutturazione del debito.

Ferma la circostanza che gli amministratori possono recedere *ad nutum*, non può non osservarsi in concreto che

- le dimissioni di [REDACTED] nel dicembre 2016 (fra il 13 ed il 20.12.2016) sono state pacificamente giustificate da una situazione di conflitto di interesse;

- le dimissioni di ██████████ in data 20.12.2016 si collocano in un quadro di progressiva obiettiva uscita di ██████████ dall'amministrazione della ██████████, posto che già in data 22.4.2016 aveva provveduto a dimettersi dalla carica di Presidente del CDA in considerazione del suo trasferimento all'estero (doc. 1 conv. ██████████);
- le dimissioni di ██████████ in data 28.12.2016 sono giustificate dal suo rifiuto obiettivamente insindacabile, di continuare ad amministrare senza avvalersi di consiglieri con deleghe essendo rimasto in carica da solo assieme a ██████████, amministratore di garanzia e senza alcun ruolo operativo.

La ratio della clausola statutaria *simul stabunt simul cadent* è di mantenere, come si è detto, l'assetto e gli equilibri prestabiliti al momento della nomina all'interno del consiglio e di evitare la gestione della società da parte di un organo amministrativo minoritario quando, per effetto della cessazione di alcuni consiglieri, si sono alterati gli equilibri già definiti. Le dimissioni di ██████████ a fronte delle dimissioni di ██████████ si collocano in questa prospettiva e non risulta che per il loro effetto si sia conseguito un impiego della clausola 14.4 dello Statuto per scopi diversi da quelli della ratio della regola.

Il nuovo Consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea del 28 dicembre 2016 non prevedeva, inoltre, una composizione con gli stessi membri già dimissionari, eccetto ██████████ decaduto per effetto delle precedenti dimissioni; infatti, a parte la conferma di ██████████, il socio ██████████ Holding srl inseriva al posto di ██████████ il consigliere ██████████ già membro indipendente del Fondo e nominava come amministratore operativo ██████████, fratello di ██████████, tale nomina veniva giustificata in assemblea in quanto il soggetto era persona già operativa sul territorio, circostanza comprovata dal doc 6 di parte ██████████ da cui risulta che ██████████ aveva svolto a settembre 2016 servizi tecnici di controllo sugli impianti per la società ██████████.

La domanda va pertanto rigettata verso la società e verso i convenuti I ██████████.

L'attore ha proposto, inoltre, una autonoma domanda di condanna di ██████████ di responsabilità ex art 1381 c.c. per aver promesso il fatto del terzo (in atti la difesa di ██████████ non indica chi sarebbe il terzo, se la sua socia o la società ██████████) *“allorquando aveva proposto al dott. ██████████ l'assunzione della carica di cui trattasi, prospettandone espressamente la lunga durata nonché fissando la maggiore entità degli emolumenti spettanti, anche con riferimento alla parte variabile”* (così si legge a pagina 12 della citazione). Secondo l'attore data la sua decadenza anzitempo dalla carica di amministratore il terzo non avrebbe compiuto il fatto promesso. La domanda invero è generica perché non si precisa oltre alla persona del terzo, non si allega quale sarebbe stato l'inadempimento del promittente e la sua precisa fonte di responsabilità nell'ambito della fattispecie di cui all'art 1381 c.c..

La difesa dell'attore ha inteso dare prova di tale accordo intercorso con [REDACTED] con la produzione

- del doc 21 costituito da uno scambio di e-mail tra [REDACTED] [REDACTED] in data 7 aprile 2014 in seno ai quali a fronte della richiesta di chiarimenti di [REDACTED] sul compenso (*“Volevo poi parlarti del compenso sul progetto calabro che comunque si sarebbe dovuto attestare ad un importo diverso da quello per ora definito. Vorrei comunque parlarne in un incontro anche perché sono sicuro che quanto detto tra noi è come scritto”*) [REDACTED] rispondeva: *“Qui credo che le slide in tuo possesso indichino in modo puntuale ciò che avevamo concordato e cioè che abbiamo fatto e che faremo, perché manca ancora il pezzo agricolo”*,
- e del doc. 22 costituito dalle slide illustrative da parte di [REDACTED] dell'investimento in [REDACTED], documento illustrativo indirizzato ai soggetti cui si stava proponendo la sottoscrizione del prestito obbligazionario, nelle quali si indicano i vantaggi dell'investimento, tra cui *“a) fee di € 240.000,00”* (pacificamente pagato ad [REDACTED] SA da [REDACTED] AG (doc. 46 attore)), *“b) Inserimento nel CDA di [REDACTED] con un compenso pari ad € 40.000 anno pagato e con la possibilità quindi di monitorare la situazione e delega degli aspetti fiscali. C) Bonus eventuale per fiscalità agricola stimabile in almeno 50.000/60.000 euro/consigliere anno..”* e infine si riassumono i vantaggi con queste ultime indicazioni: *“– 240.000,00 euro + 100.000,00 euro x 18 anni= 1,8 mio. Totale beneficio economico 2.000.000,00”*.

Rispetto a tale allegazione, il convenuto [REDACTED] ha dedotto che le slide costituivano l'info-memo presentato ad [REDACTED], così come a numerosi altri investitori istituzionali, per descrivere il progetto del Fondo relativo alla acquisizione della società [REDACTED] e offrire un'idea generale dell'operazione e che, quindi, su tale documento [REDACTED] non può aver fatto affidamento sull'entità dei compensi.

La domanda non può trovare accoglimento perché la trasmissione delle slide e le stesse dichiarazioni di [REDACTED] contenute nella e mail del 7 aprile 2014 non sono sufficienti a dare prova della promessa da parte di [REDACTED] a titolo personale a [REDACTED] che [REDACTED], se fosse stata acquisita dal Fondo, avrebbe riconosciuto tutti i vantaggi descritti nella slide a [REDACTED]. Tali slide contengono la previsione di possibili guadagni in un lungo sviluppo temporale, ma ciò non è sufficiente per ritenere assunto un impegno di tale portata e valore.

Ma anche qualora si volesse ritenere nella dichiarazione di [REDACTED] *“ Qui credo che le slide in tuo possesso indichino in modo puntuale ciò che avevamo concordato...”* (doc. 21 attore) il riconoscimento di un accordo tra [REDACTED] su ciò che la terza società [REDACTED] avrebbe attribuito a [REDACTED] come consigliere di amministrazione deve ritenersi che la terza rese esattamente l'obbligazione promessa deliberando il 26 febbraio 2014 la nomina di [REDACTED] componente del Cda per 6 anni rinnovabili

con un compenso annuo di 40.000,00 euro e un compenso variabile legato alla possibilità di sviluppo del progetto agricolo con evidenti benefici per la società. Con ciò deve ritenersi resa l'obbligazione eventualmente promessa restando le modifiche del contenuto del rapporto tra amministratore [REDACTED] e la società [REDACTED] ed ogni altro aspetto di tale rapporto nell'ambito della relazione interna tra la società e il suo amministratore.

Concludendo tutte le domande di [REDACTED] a sono infondate e vanno rigettate, con assorbimento di ogni domanda subordinata dei convenuti.

La domanda di condanna ex art 96 cpc è stata formulata dalla difesa di [REDACTED] solo in nota spese e quindi è inammissibile.

Non si ravvisano i presupposti per una condanna d'ufficio.

Le spese processuali, secondo il principio della soccombenza ex art 91 cpc, vengono poste interamente a carico dell'attore e liquidate, considerando il valore della domanda, la complessità, media, la qualità delle difese, in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 37/018 in € 24.000,00 per ciascun convenuto, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta tutte le domande dell'attore.

Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali a favore dei convenuti [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. con socio unico, [REDACTED], [REDACTED], spese liquidate, per ciascun convenuto, in € 24.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.

Milano, 19 marzo 2020

Il Giudice est.

Amina Simonetti

Il Presidente

Elena Riva Crugnola